



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 274

Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero

Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi, immatricolati all'estero, si osservano le disposizioni stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	IV — Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Sezione	Terza — Dotazione di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-274-imbarco-od-installazioni-di-dotazioni-di-bordo-su-treni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it